



## **COMUNE DI DERUTA**

### **CAPITOLATO SPECIALE**

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE  
PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2020 - 31 LUGLIO 2023

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Tipologia dei servizi richiesti
- Art. 3 - Servizi aggiuntivi
- Art. 4 - Fornitura materiale e attrezzature
- Art. 5 - Calendario e orario dei servizi
- Art. 6 - Modalità di iscrizione
- Art. 7 - Durata della concessione
- Art. 8 - Valore stimato della concessione
- Art. 9 - Consegna della struttura
- Art. 10 - Canone per l’utilizzo delle strutture
- Art. 11 - Corrispettivo a favore del Concessionario
- Art. 12 - Revisione prezzi
- Art. 13 - Utilizzo immobile comunale
- Art. 14 - Carta dei servizi - Comitato di gestione
- Art. 15 - Relazione sull’andamento del servizio
- Art. 16 - Obblighi e oneri del Concessionario
- Art. 17 - Obblighi a carico del Comune
- Art. 18 - Personale
- Art. 19 - Coordinatore pedagogico
- Art. 20 – Personale ausiliario
- Art. 21 - Sospensione e interruzione del servizio
- Art. 22 - Penalità
- Art. 23 - Responsabilità e polizze assicurative
- Art. 24 - Gestione della sicurezza
- Art. 25 - Verifica e controllo dello svolgimento del servizio
- Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e sub concessione
- Art. 27 - Cauzione definitiva
- Art. 28 - Stipula ed esecuzione del contratto
- Art. 29 - Adempimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 30 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 31 - Recesso
- Art. 32 - Controversie e foro competente
- Art. 33 - Sede legale e domicilio del Concessionario
- Art. 34 - Riservatezza e tutela dei dati trattati

Art. 35- Obbligo di sopralluogo  
Art. 36 - Informativa privacy-accesso agli atti e riservatezza  
Art. 37 - Legge 190/2012 e ss.mm.ii.  
Art. 38 - Informazioni complementari  
Art. 39 - Clausola sociale  
Art. 40 - Disposizioni finali

## ART. 1

### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale, sito in Deruta, Via Salvador Allende snc, nel rispetto della vigente normativa regionale, Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia».

Le modalità di esercizio della concessione sono specificate nel presente capitolato; il progetto descrittivo inerente l'offerta tecnica presentata in sede di gara integra e specifica il presente capitolato.

I servizi in oggetto hanno la seguente ricettività: **n. 40 posti**, destinati all'educazione e alla cura di bambine e bambini in età compresa tra **3 e i 36 mesi**, dal lunedì al venerdì **dalle ore 7,30 alle ore 14,30**.

Di seguito si elenca il quadro delle prestazioni minime richieste al Concessionario, oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di Offerta Tecnica:

- servizi educativi;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- attività di preparazione e somministrazione pasti, ivi inclusa la fornitura di tutti i prodotti necessari;
- fornitura di presidi igienici- sanitari compresi pannolini;
- pagamento di tutte le utenze;
- manutenzione ordinaria della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- gestione amministrativa in ordine all'elaborazione e riscossione delle rette mensili da applicare agli utenti sulla base delle risultanze dell'Offerta economica presentata in fase di gara, nonché gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente.

L'ammissione dei bambini all'asilo nido è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dei genitori all'Ufficio Scuola e Assistenza del Comune di Deruta, nonché alla formulazione della relativa graduatoria, come specificato al successivo art. 6.

Al soggetto gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente le eventuali attività integrative nel mese di agosto, le eventuali aperture del sabato e/o in altre giornate che il calendario scolastico indica come giornate di chiusura ordinaria del servizio. Di tali attività aggiuntive il soggetto gestore si assume diretta, esclusiva e completa responsabilità di organizzazione e gestione.

## ART. 2

### TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI

Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e ausiliaria, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la refezione scolastica, la

manutenzione ordinaria della sede, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

In particolare il servizio di asilo nido comunale comprende:

### **Il servizio educativo**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Come sancito dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, *"1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose. 2. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità: a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico; b) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli."*

L'asilo nido integra e sostiene l'azione delle famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo del servizio, al fine di rispondere alle loro esigenze, per affiancarle nei loro compiti educativi, per favorire lo sviluppo armonico ed unitario di tutte le potenzialità dei bambini e bambine, avviando la formazione di una personalità libera, autonoma, critica, affettivamente equilibrata, aperta alla collaborazione e alla solidarietà sociale, eliminando i dislivelli dovuti a differenze di stimolazione ambientale e culturale. L'asilo nido deve assicurare un ambiente che stimoli processi evolutivi e conoscitivi, operando in rapporto costante con la famiglia e con le altre istituzioni sociali e educative del territorio; programmare attività educative tenendo conto dei bisogni dei/le bambini/e; garantire continuità di comportamenti educativi tra ambiente familiare ed asilo nido mediante scambi di conoscenze tra famiglia ed operatori. L'asilo nido interagisce con la comunità, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie in esso presenti, al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e di promuovere in generale la diffusione dell'informazione sulle problematiche relative all'infanzia. In particolare, l'asilo nido articola e modula la propria organizzazione ed impostazione pedagogica -educativa, in modo da assicurare una continuità didattico- metodologica ed unitarietà educativa con la scuola dell'infanzia (continuità 0 – 6, sistema integrato di educazione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a 6 anni di età, introdotto dalla legge 107/2015).

Il servizio dovrà essere, pertanto, improntato ai seguenti principi:

a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo ad un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori;
- d) la partecipazione attiva delle famiglie alla vita dell'asilo nido;
- e) la continuità didattico – educativa e l'unitarietà educativa con la scuola dell'infanzia e con la rete dei servizi del territorio.

### **Il servizio di refezione**

Tale servizio sarà assicurato dal Concessionario, utilizzando le cucine interne all'asilo nido. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di refezione attraverso l'impiego di personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, per il rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all'inizio del servizio, il manuale HACCP.

Inoltre, il Concessionario dovrà svolgere il servizio di refezione in maniera tale da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione di un sistema di gestione ambientale che sia in linea con i principi del Regolamento n. 1221/2009 o della certificazione ISO 14001, di cui al D.M. 25/07/2011. Il Concessionario dovrà gestire la refezione comprensiva di:

- 1) approvvigionamento delle materie prime; le procedure di acquisto degli alimenti devono garantire il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999 n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedono l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e che danno priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- 2) preparazione e somministrazione del pasto giornaliero ai bambini dell'Asilo Nido, in relazione al calendario di funzionamento, nonché dello spuntino del mattino. La scelta dei menù stagionali, validati dalla Azienda USL competente, è effettuata con applicazione della Delibera della Giunta Regionale 3 febbraio 2014, n°59, recante le "Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica". Ogni modifica al menù, per cause di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Scuola ed Assistenza del Comune, con le dovute motivazioni.

In particolare, il Concessionario dovrà:

- rispettare le indicazioni dietetiche della sopra richiamata DGR 59/2014, dell'ASL competente e le procedure definite per le "diete speciali" e le "diete etico-religiose", assicurando un'alimentazione diversificata e la gradevolezza dei pasti, favorendo l'utilizzo di prodotti biologici e agroalimentari provenienti dal territorio, a Km 0;
- garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle

materie prime da impiegare, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- erogare i pasti in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP;
- adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari;
- richiedere le autorizzazioni necessarie all'erogazione del servizio di refezione;
- sostituire ed integrare all'occorrenza le stoviglie, il pentolame, i piccoli elettrodomestici ed i casalinghi necessari per il buon funzionamento del servizio.

3) pulizie della cucina, locali annessi, refettori ed attrezzature.

Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà:

- dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE/UE n. 178/2002 e Regolamento UE 2017/625;
- presentare il piano di formazione per il personale sull'HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza. Inoltre, il Concessionario, durante l'erogazione dei servizi, si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti e sarà ritenuto responsabile per eventuali intossicazioni o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti, per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che l'aggiudicatario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

### **Il servizio di pulizia e riordino dei locali**

Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia a regola d'arte dell'Asilo Nido, con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. In particolare, il Concessionario, dovrà provvedere direttamente alla esecuzione della pulizia di strutture, vetri, infissi nella parte interna ed esterna, mobili, arredi, apparecchiature. Il Concessionario dovrà stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati. Il Concessionario dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie ordinarie e periodiche, su base annua, e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:

- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti usati;
- le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione. Il tutto, nel rispetto di quanto proposto ed offerto nella rispettiva proposta qualità e capacità tecnico-qualitativa (Offerta Tecnica). Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale. Saranno a carico del Concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di lavori presso la struttura o altro, salvo circostanze eccezionali, es. allagamenti, ecc... Le pulizie straordinarie potranno essere svolte dal Concessionario

avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate. Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti detergenti a marchio Ecolabel o comunque utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 sui presidi medico- chirurgici, e comunque conformi al D. M. 24 maggio 2012, recante criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti.

### **Il servizio di smaltimento rifiuti**

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo le modalità della raccolta differenziata attuata nel Comune di Deruta. E' tassativamente vietato al Concessionario scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.); la sosta dei rifiuti contenuti negli appositi sacchi avverrà nell'idonea area preventivamente identificata. Saranno a carico del Concessionario inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Concessionario, oltre la tassa raccolta rifiuti.

## **ART. 3**

### **SERVIZI AGGIUNTIVI**

E' facoltà del Concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie di offerta, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia. I servizi, nella fattispecie e a titolo esemplificativo, possono consistere:

- nido estivo / estate bimbi da attuarsi durante il mese di agosto;
- pre e post nido (prima delle ore 7,30 e dopo le ore 14,30);
- nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena;
- baby parking;
- accoglienza di un numero di bambini superiore ai 40 previsti e comunque nel limite di capienza massima della struttura.

I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'amministrazione comunale, salvo espresso diniego per attività non attinenti alla Concessione. Il costo dei servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza ed incassato direttamente dal Concessionario, dovrà essere in linea con l'offerta economica presentata e con i prezzi di mercato degli stessi servizi e/o simili/analoghi. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi saranno raccolte direttamente dal Concessionario. Per lo svolgimento delle attività aggiuntive, il Concessionario potrà usufruire pienamente delle strutture e di tutte le attrezzature in esse contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del medesimo.

## **ART. 4**

### **FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE**

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente:

- al materiale per l'igiene personale dei bambini compresi pannolini;

- al materiale per infermeria e pronto soccorso, adatti ai bambini;
- al materiale per le attività educative dei minori (cancelleria, colori, fogli, ecc .....), in quantità sufficiente ed attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino, nonché al rispettivo reintegro;
- ai giochi, giocattoli in quantità sufficiente ed attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino ed alla rispettiva sostituzione al fine di mantenerli costantemente puliti ed in buono stato di conservazione;
- alla sostituzione, al reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina;
- alla fornitura di cancelleria e materiale da ufficio, oltre al materiale per il funzionamento di stampanti e computer, ecc..., necessari all'espletamento del servizio. Il Concessionario, nel sostituire e/o integrare, dovrà tenere conto delle previsioni di legge sia in materia di disciplina igienico-sanitaria sia in materia antinfortunistica e di sicurezza e dovrà, inoltre, garantire l'utilizzo di materiali ecosostenibili ( cd. Plastic free). Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 5**

### **CALENDARIO E ORARIO DEI SERVIZI**

Il calendario di apertura annuale dei servizi coincide con quello del calendario scolastico, ad eccezione della data di apertura e di chiusura, in quanto il servizio inizia il 1° settembre e dovrà terminare il 31 luglio, di ogni anno, prevedendo un'apertura di 11 mesi all'anno. Il servizio sarà garantito tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 14,30.

Sono fatte salve a riguardo tutte le disposizioni governative volte al contenimento della diffusione epidemiologica COVID-19 in vigore al momento dell'avvio del servizio.

## **ART. 6**

### **MODALITA' DI ISCRIZIONE**

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale. Nel dettaglio, le domande di iscrizione dei bambini saranno effettuate presso l'Ufficio Scuola e Assistenza del Comune di Deruta. Le ammissioni degli utenti saranno effettuate sulla base di graduatorie predisposte dall'Ufficio medesimo

## **ART. 7**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

L'affidamento della concessione è di durata triennale e si riferisce agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, a partire dalla data di stipula del contratto fino alla chiusura dell'anno educativo fissata al 31/07/2023.

**Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Deruta si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.**

**E' facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare l'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo non superiore a tre anni.** In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni del contratto in essere o più favorevoli per la stazione appaltante.



## ART. 8

### VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, il valore stimato della concessione, come si evince dallo stesso piano economico e finanziario, è pari ad **€ 1.484.995,21** (unmilionequattrocentottantaquattronovecentonovantacinque/21), di cui:

-**€ 360.111,34** (trecentosessantamilacentoundici/34), oltre Iva, per contributo comunale (soggetto a ribasso) per l'intera durata della stessa come stabilita all'art. 7 del capitolato (tre anni);

- **€ 382.386,27** (trecentottantaduemilatrecentottantasei/27) per rette e attività aggiuntive per l'intera durata della stessa come stabilita all'art. 7 del capitolato (tre anni);

- facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 per un periodo non superiore a tre anni massimo, **€ 247.499,20** (€ duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantanove/20) per ogni ulteriore anno, di cui **€ 120.037,11** (euro centoventimilazerotrentasette/11) annui oltre Iva, per contributo comunale soggetto a ribasso e **€ 127.462,09** (centoventisettemilaquattrocentosessantadue/09) annui per rette e attività aggiuntive).

Il costo della manodopera è pari a **€ 200.719,20** annui e, per l'intera durata della stessa come stabilita all'art. 7 del capitolato (tre anni), è pari ad **€ 602.157,60**.

Il servizio non prevede rischi inferenziali e, pertanto, i costi degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

## ART. 9

### CONSEGNA DELLA STRUTTURA

In seguito all'aggiudicazione definitiva, il Concessionario riceverà in consegna la struttura destinata ad Asilo Nido Comunale. Tale consegna viene fatta esclusivamente per la gestione del servizio in oggetto, nonché per attività inerenti i servizi aggiuntivi di cui all'art. 3. L'Amministrazione Comunale concederà al Concessionario le predette strutture ed il loro contenuto, in comodato d'uso, a titolo oneroso, esclusivamente per l'esercizio della Concessione di cui al presente Capitolato, restando inteso che non potrà chiederne la restituzione prima del termine della Concessione medesima. La consegna dei locali e dei beni/attrezzature in essi contenuti, nonché l'immissione nel possesso degli stessi avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione di appositi verbali redatti a cura delle parti contraenti. Il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno di conservare le strutture ed i beni in esse contenuti in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterle riconsegnare al Comune di Deruta, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo. Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti, eccezionalmente, dal Concessionario in luogo dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi, nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici. Qualora il Concessionario integri l'attuale dotazione delle cucine per la preparazione e somministrazione dei pasti, gli elettrodomestici dovranno corrispondere agli standard più attuali e conformi alle normative vigenti in materia. Al termine del contratto i locali e le relative attrezzature dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Al termine della Concessione le parti provvederanno alla

verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato. Eventuali mancanze, dovranno essere reintegrate a cura del gestore entro 20 giorni dal riscontro; trascorso tale termine in caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione scritta al gestore ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 25% a titolo di penale.

## **ART. 10**

### **CANONE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE**

Per la disponibilità della struttura, di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Deruta un canone annuo di € 7.700,00 (settemilasettecento/00).

## **ART. 11**

### **CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO**

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 1), lett. vv) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Deruta affida al Concessionario la gestione di servizi di cui al precedente art. 1), riconoscendogli a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi medesimi accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione di tali servizi.

In dettaglio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concessionario incasserà:

a) dal Comune di Deruta un contributo posto a base di gara pari ad **€ 120.037,11** (euro centoventimilazerotrentasette/11) annui, oltre IVA, e per complessivi **€ 360.111,34** (trecentosessantamilaquattrocentoventi/34), oltre IVA, per l'intera durata della stessa come stabilita al precedente art. 7 del capitolato (tre anni), al netto del ribasso offerto in sede di gara;

b) direttamente dalle famiglie tariffe predeterminate dal Comune di Deruta con D.G.C. n. 24 del 10.03.2020 in termini di fascia ISEE, presenze, iscrizioni di fratelli, ecc... moltiplicato per il rispettivo numero dei bambini iscritti all'asilo Asili nido, moltiplicato per 11 mesi all'anno, moltiplicato ancora per l'intera durata contrattuale;

c) introito di ogni altra tariffa stabilita autonomamente, secondo proprie valutazioni per servizi diversi e ogni altro ricavo di gestione derivante dalle attività del Concessionario coerenti con il presente Capitolato (art. 3) e con il Piano di gestione presentato in sede di gara.

Il piano economico e finanziario allegato al presente Capitolato è stato elaborato per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (All. A), in riferimento alle tariffe approvate dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 24 del 10.03.2020, alla tipologia della struttura, alla iscrizione di n. 40 bambini/e nonché ai dati della precedente gestione.

Per tutelare e assicurare il diritto all'educazione fin dalla prima infanzia, per consentire l'accessibilità dei costi di frequenza dell'Asilo Nido anche alle categorie più svantaggiate nonché ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Deruta provvederà ad un contributo annuo massimo pari ad **€ 120.037,11** (euro centoventimilazerotrentasette/11) oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il contributo potrà diminuire in maniera proporzionale alla diminuzione del numero degli iscritti, stimati in numero di 40 nel piano economico – finanziario.

Per un numero superiore di iscritti non è previsto un incremento del contributo comunale.

Il pagamento delle tariffe da parte delle famiglie dei bambini iscritti, avverrà direttamente a favore del Concessionario. Il Concessionario ne rilascerà ricevuta. Al fine del pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà emettere regolare fattura mensile posticipata e contestualmente, copia dei registri mensili delle presenze dei bambini. La liquidazione delle fatture, da parte del Comune di Deruta, avverrà entro 30 giorni dal suo ricevimento, salvo eventuale richiesta di chiarimenti o di sospensione dal pagamento debitamente motivati. Dalla data di ricevimento di quest'ultima riprenderanno a decorrere i termini (30 giorni) per la relativa liquidazione. I corrispettivi di cui al primo capoverso, dovranno essere considerati remunerativi ed a totale copertura di tutte le attività e obbligazioni previste dalla vigente normativa, dal presente Capitolato, nonché dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. Tutto ciò, in linea con quanto previsto all'art. 165, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui al Concessionario è trasferito il rischio operativo definito dall'art. 3, comma 1, lett. zz), riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

## **ART. 12**

### **REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata di concessione mentre, a partire dal secondo anno si procederà, su richiesta della ditta Concessionaria, all'aggiornamento, a partire dal 1° settembre di ogni anno, sulla base dell'aumento del costo della vita, verificatosi nell'anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e impiegati, relativi al precedente mese di giugno, ai sensi dell'art. 44 della legge 724/94, commi 4, 6 e 7 e dei nuovi CCNL di categoria.

## **ART. 13**

### **UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE**

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano. L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario. Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il Concessionario. Sarà a carico del Concessionario medesimo la

sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. La planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, viene allegata al presente capitolato. E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al competente ufficio comunale.

## **ART. 14**

### **CARTA DEI SERVIZI - COMITATO DI GESTIONE**

Il Concessionario entro sei mesi dall'avvio dovrà provvedere:

- alla predisposizione della “Carta dei Servizi”, in attuazione dei principi di trasparenza e di coinvolgimento delle famiglie, che sarà consegnata/diffusa alle stesse, previa approvazione del Comune. Nella “Carta della qualità dei servizi” dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura dell'Asilo Nido, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, gli strumenti offerti per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario in sede di gara. Al fine di rilevare il grado di soddisfazione delle famiglie, il Concessionario deve procedere alla somministrazione di questionari di gradimento. I risultati della valutazione del servizio offerto, unitamente alle schede, devono essere trasmessi al Comune alla fine di ogni anno educativo.
- all'istituzione di apposito “Comitato di Gestione” formato da una rappresentanza di tutti gli interlocutori: Famiglie, Amministrazione e Concessionario.

## **ART. 15**

### **RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO**

Per la gestione operativa di tali funzioni il Concessionario si impegna a:

- predisporre la programmazione annuale entro il 31 agosto di ogni anno, ovvero prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio) e a trasmetterla all'Ufficio Scuola e Assistenza del Comune di Deruta e al Coordinatore Pedagogico di cui all'art. 19, che avranno la facoltà di chiedere, motivatamente, eventuali modifiche;
- presentare alle famiglie, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale ed il Progetto educativo, trasmettere tutte le necessarie comunicazioni e consegnare la Carta dei Servizi, di cui al precedente art. 14;
- trasmettere al Comune, al termine di ogni anno scolastico, ovvero entro il mese di agosto il rendiconto contabile-amministrativo del servizio, concernente gli incassi delle attività svolte, incluse le attività accessorie, riferito all'anno educativo appena terminato, corredato da adeguata documentazione, di cui il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario che dovrà:

- trasmettere al Comune, al termine di ogni anno scolastico, ovvero entro il 31 agosto, una relazione sull'andamento gestionale dell'anno educativo appena terminato, contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma ed all'organizzazione del lavoro, alle attività del Progetto educativo attuato, alla formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo della qualità, alle cause di eventuali controversie con le famiglie, ecc...;
- trasmettere mensilmente, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, una scheda nella quale dovranno essere indicati: le presenze dei bambini,

le eventuali assenze del personale e la loro sostituzione, eventi rilevanti, eventuali problematiche emerse nel servizio, qualsiasi dato concernente il servizio, richiesto dalla stessa Amministrazione.

## **ART. 16**

### **OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In particolare provvede a garantire:

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti farmaceutici da fornirsi a cura del Concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi e del materiale messo a disposizione. Tale pulizia dovrà essere garantita nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone ed a evitare qualsiasi danno ai mobili e arredi, dovranno essere utilizzati prodotti di prima qualità e sicuri;
6. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
7. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, ecc...);
8. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi ai sensi della normativa vigente in materia;
9. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento necessari per il funzionamento della struttura. Si precisa che per la gestione del servizio calore il Comune si avvale di apposita Convenzione con terzo responsabile impianto. *Le utenze, per motivi tecnici, rimarranno intestate al Comune.* Il Gestore dovrà provvedere al concorso mensile delle spese relative al consumo sostenuto, che risulterà dal sub-contatore, che dovrà essere installato nella struttura a propria cura e spese, salvo conguaglio a fine anno;
10. pagamento utenza telefonica;
11. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati;
12. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
13. la fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Deruta e, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo;
14. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
15. registrare giornalmente la presenza degli educatori e del personale ausiliario;

16. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra Concessionario e servizi comunali;
17. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
18. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
19. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
20. attenersi, nella somministrazione dei pasti, alle procedure HACCP, il personale addetto allo sporzionamento e somministrazione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
21. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari.

## **ART. 17**

### **OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di nido d'infanzia;
2. le coperture assicurative dell'immobile da incendio;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi;
5. la pulizia e la manutenzione dell'area esterna;
6. la nomina del Coordinatore pedagogico.

## **ART. 18**

### **PERSONALE EDUCATIVO**

Il Concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi/ricreativi, così come prescritto dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e dal Regolamento della Regione Umbria 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia» e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario dovrà garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale. Il personale educativo addetto all'esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia. Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio. *Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.* Il Concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il

rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Umbria nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata. Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali. Nel caso di ammissione al servizio di bambini/e diversamente abili, in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92, in base alla valutazione dei bisogni, il numero degli educatori dovrà essere incrementato per favorire l'attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il progetto educativo. Il Concessionario pertanto dovrà garantire, in raccordo con l'Amministrazione Comunale e i servizi specialistici della Azienda Usl Umbria1, un percorso di integrazione, condiviso con le famiglie interessate, e definito in stretto raccordo e nel pieno rispetto delle linee attuative previste dai servizi territoriali competenti in materia di disabilità, senza oneri per l'Amministrazione concedente. Il Concessionario si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti richiami, motivo di revoca della concessione. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario deve inviare all'Amministrazione l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificando i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore. In caso di assenza del personale educativo, il Concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, il Concessionario è tenuto a documentare all'Amministrazione, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo. *L'Amministrazione ha diritto di richiedere la sostituzione, anche immediata in caso di comportamenti gravi, del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.* In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.

Il Concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione. Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori. Il Concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

## **ART. 19**

### **COORDINATORE PEDAGOGICO**

Il Comune di Deruta svolgerà le funzioni di controllo e monitoraggio del servizio in concessione mediante la nomina di un proprio Coordinatore Pedagogico che dovrà

garantire un costante rapporto di collaborazione con il personale educativo del Concessionario assicurando un periodico passaggio di informazioni e verifica delle attività.

Il Coordinatore pedagogico nominato dal Comune di Deruta svolge la funzione di coordinamento generale e complessivo delle attività e partecipa alla programmazione delle attività costituenti il servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico.

## **ART. 20**

### **PERSONALE AUSILIARIO**

Il personale ausiliario coopera con il personale educativo e partecipa all'attività complessiva degli Asili Nido; in particolare:

- provvede alla preparazione dei pasti, assicurando la predisposizione dei rifornimenti degli alimenti, al riordino dell'ambiente di cucina, allestisce e riordina il luogo di consumo del pasto e provvede al guardaroba;
- cura la pulizia e l'ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni dello stesso;
- presta la necessaria collaborazione al personale educativo nei momenti del pasto e del risveglio dei bambini e delle bambine e partecipa, compatibilmente con le esigenze del servizio, alle uscite didattiche. Tali funzioni sono svolte in modo integrato e considerate di supporto alle attività di servizio. Il personale ausiliario partecipa inoltre al lavoro degli organi di gestione sociale. Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il personale.

In particolare, il Concessionario dovrà svolgere il servizio di refezione attraverso l'impiego di personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, per il rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all'inizio del servizio, il manuale HACCP. Il cuoco deve essere in possesso dello specifico titolo professionale e deve avere comprovata esperienza formativa e professionale in materia ed aggiornato sugli elementi della scienza nutrizionistica di base, in modo da intervenire attivamente nella preparazione dei cibi per minori intolleranti o con particolari problemi. E' responsabile degli ambienti dedicati alla conservazione degli alimenti e al trattamento degli stessi per la preparazione dei pasti da servire e responsabile del rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene alimentare. Il Concessionario deve garantire a tutto il personale ausiliario, nel corso dell'anno educativo, un'attività di aggiornamento specifica insieme al personale educativo.

## **ART. 21**

### **SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Tutti i servizi oggetto della concessione sono di pubblico interesse e, come tali, non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono anche parziale, eccettuati casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione dei servizi a spese ed in danno del Concessionario stesso oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato. Nel caso in cui il servizio venga sospeso a causa di un numero insufficiente di utenti o in caso di decisione da parte della Amministrazione Comunale di interruzione del servizio stesso, tale decisione dovrà essere comunicata al Concessionario con almeno due mesi di preavviso. Poiché gli interventi richiesti dal presente capitolato investono l'ambito dei servizi pubblici essenziali, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità



del servizio stesso sulla base delle norme che regolamentano la materia. La Ditta è tenuta a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della legge 12/6/1990, n. 146, modificata e integrata con la legge 11/04/2000, n. 83.

## **ART. 22**

### **PENALITA'**

Il Concessionario, senza esclusione di ulteriori e più gravi conseguenze anche penali, è soggetto a penalità in caso di:

- a) inosservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nelle clausole contrattuali;
- b) carenze nella organizzazione del servizio;
- c) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste dal progetto presentato in sede di gara;
- d) mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio di asilo nido presentato in gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio e alla sostituzione del personale assente;
- e) mancata o inadeguata attuazione degli interventi descritti dal presente capitolato relativi alla pulizia dei locali e degli arredi e attrezzature utilizzati per il servizio.

La misura delle penalità varierà da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) sino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità della infrazione commessa e dal protrarsi della situazione pregiudizievole, elementi valutati dall'Ente e contestati al Concessionario mediante raccomandata a/r alla quale il Concessionario potrà rispondere facendo valere eventuali controdeduzioni e giustificazioni. In ogni caso è fatta salva la facoltà della Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto, in particolare il contratto si risolverà se, nel corso di un anno, saranno applicate almeno tre penalità. L'importo delle penali verrà detratto dal corrispettivo stabilito per la concessione.

## **ART. 23**

### **RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il servizio oggetto del presente capitolato viene gestito dal Concessionario in proprio nome, per conto proprio ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti di legge, esonerando il Comune di Deruta da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, per danni che potrebbero verificarsi a cose, animali o persone. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del Concessionario, restando pertanto esonerato da ogni responsabilità il Comune. Il Concessionario è obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto di concessione. Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata e rimane sollevato da ogni responsabilità. Il Concessionario deve adottare, nella esecuzione dei vari servizi oggetto della concessione, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie, atti a garantire la sicurezza ed incolumità degli utenti, del proprio personale nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Il Concessionario è

responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza della esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione. A tale scopo il Concessionario dovrà munirsi di idonee polizze assicurative ed in particolare:

a) polizza assicurativa R.C.T. – responsabilità civile verso terzi – per i danni causati dagli operatori nello svolgimento della attività, dell’infortunio dei bambini e della responsabilità a terzi. Il massimale assicurato non deve essere inferiore ad euro 2.500.000,00 a sinistro;

b) responsabilità civile prestatori d’opera R.C.O. con massimali non inferiori ad euro 2.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 per prestatore d’opera;

c) polizza assicurativa contro i danni da incendio, da esplosione e danni procurati alla struttura dall’attività svolta con massimale unico assicurato pari ad euro 2.500.000,00.

Dette polizze dovranno essere consegnate al Comune prima della stipula del contratto e in ogni caso prima della consegna dei locali per l’avvio delle attività previste dalla concessione, pena la risoluzione del contratto stesso. L’esistenza delle polizze assicurative non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità essendo le stesse previste a solo scopo di ulteriore garanzia.

## **ART. 24**

### **GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Il Concessionario si assume tutti gli oneri riguardanti la sicurezza del proprio personale e degli utenti, nonché degli eventuali avventori dei servizi in oggetto. Restano a carico del Concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri obblighi ed adempimenti, diretti ed indiretti, riconducibili alle norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alla normativa vigente in materia antincendio ed alle norme vigenti nella specifica materia oggetto del servizio, con esonero del Comune di Deruta da ogni e qualsiasi responsabilità. Si richiama quanto già precisato all’art. 8 del presente documento in merito all’assenza di interferenze. In caso di futura ed eventuale commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare la necessaria valutazione dei cd. “rischi interferenziali”, cui consegue la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.). È obbligo dell’impresa aggiudicataria, per tutti gli altri rischi che non siano riferibili alle predette interferenze, elaborare il proprio D.V.R. e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri delle attività svolte. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

## **ART. 25**

### **VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al

contratto. Sarà cura del Concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione. **La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa, anche tramite personale dell'Ufficio Scuola ed Assistenza, ed al Coordinatore Pedagogico che sarà nominato direttamente dall'Amministrazione.** Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

## **ART. 26**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE**

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione della struttura di cui al precedente articolo 9, pena la decadenza immediata dalla concessione con conseguente risarcimento danni al Comune di Deruta.

E' fatto divieto assoluto di cedere, totalmente o parzialmente il presente contratto.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà effettuare adeguata comunicazione al Comune che dovrà procedere alla verifica che il subentrante risulti in possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione ai sensi di legge.

## **ART. 27**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione indicato nel bando ai sensi del precedente art. 4, e nella piena osservanza di quanto stabilito nel disciplinare di gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod.civ.; l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte; a pena di esclusione l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva. L'aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva fideiussoria nelle forme di legge ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 medesimo, di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente. Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed al contratto. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia definitiva di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, prelevandone l'importo dal contributo dovuto dal Comune e previo avviso scritto da comunicare all'impresa.

## **ART. 28**

### **STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il rapporto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria si perfeziona con la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, entro i termini e dopo le verifiche di legge, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali, a totale carico dell'aggiudicatario. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa seconda in graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione delle polizze di assicurazione e della cauzione definitiva e ai sensi dei precedenti art. 17 e 21 e della normativa vigente in materia. Il valore del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione e si intende comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni e le spese necessarie nonché qualsiasi onere, espresso e non, per la completa esecuzione della concessione. Sono a carico del Concessionario tutte le spese accessorie, relative e consequenziali al contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, spese di contratto, di bollo e di registrazione. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. L'affidatario, con la formulazione della propria offerta, esplicitamente accetta questa possibilità, impegnandosi a rispettare tutte le norme previste dal presente capitolato senza opporre riserva alcuna. **Nel caso in cui, dietro disposizioni normative legate ad emergenze**, si debba provvedere alla temporanea sospensione ovvero ad una diversa progettazione e organizzazione dei servizi oggetto della presente concessione, stante l'importanza sociale ed educativa dei servizi per la prima infanzia, il Comune e il Concessionario si impegnano ad assicurare la continuità del servizio di asilo nido, formalmente

riprogettato e rimodulato in accordo fra le parti, per garantire adeguati livelli di risposta a bambini/e e la salvaguardia dei livelli occupazionali, con l'adozione di tutte le misure necessarie per la massima tutela della sicurezza e della salute dei bambini e delle bambine e del personale.

La riprogettazione e rimodulazione del servizio di asilo nido avverrà secondo priorità e modalità individuate dall'Amministrazione comunale tramite co-progettazione con il Concessionario e verrà formalmente condivisa e sottoscritta in una specifica appendice/addendum contrattuale o in una scrittura privata tra Ente Locale e Concessionario. Poiché il Concessionario è direttamente destinatario delle rette a carico delle famiglie (che compongono quindi il corrispettivo loro dovuto) e, in accordo con la pubblica amministrazione o per disposizione della stessa, le abbia dovute scontare o sospendere, anche in base a specifici accordi territoriali e a disposizioni e provvedimenti regionali e nazionali, potrà essere erogato un contributo a titolo di parziale compensazione delle rette non incassate; il contributo a tale titolo eventualmente erogato è comunque parte integrante della quota indicata al precedente art 11.

A fronte della corresponsione degli importi sopra descritti, il Concessionario si impegna a rendicontare precisamente al Comune l'utilizzo delle risorse ricevute a seguito degli specifici accordi di riprogettazione e rimodulazione dei servizi comprensivi anche dei costi fissi e generali. Il Comune, inoltre, in base a specifici contenuti e accordi aggiuntivi valutati e negoziati con il Concessionario potrà riconoscere ulteriori risorse, sempre in relazione a quanto stabilito nel contratto originario.

## **ART. 29**

### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento. L'impresa affidataria, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa aggiudicataria comunica al Comune i seguenti dati entro sette giorni dall'accensione di conti correnti nuovi, oppure entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica in caso di conti correnti già esistenti: - gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG e del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (o su tali conti). L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica. Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato: il conto corrente dedicato alla presente concessione (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto); il Codice Univoco Ufficio ed il C.I.G. Codice Identificativo di Gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e ss.mm.ii.. La risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune dichiara all'impresa aggiudicataria che intende avvalersi della clausola risolutiva.

## **ART. 30**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo restando quanto riportato nei precedenti articoli, il Comune di Deruta si riserva, salvo ed impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore azione penale e civile, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- b) assenza, sospensione o revoca delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa nazionale regionale e locale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel presente capitolato;
- c) grave violazione e/o inosservanza delle norme del presente capitolato;
- d) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio;
- e) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali;
- f) difformità nella realizzazione del servizio secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato;
- g) fallimento e/o frode e commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità dell'appaltatore;
- h) inosservanza e/o violazioni degli obblighi previdenziali, assistenziali e di sicurezza sul lavoro così come per l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i) non osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) quando, diffidato ad adempiere all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato per almeno due volte, con o senza applicazione di penali, il Concessionario ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli;
- k) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto nei termini dell'art. 1453 del codice civile;
- l) violazione dei contenuti di cui all'allegato A) Patto di legalità.

Il concorrente dichiara in sede di offerta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della P.A. (D.P.R. n. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. L'affidatario si dovrà rendere disponibile ad iniziare la prestazione del servizio fin dalla definitiva aggiudicazione, se del caso, mediante consegna sotto riserva di legge. Qualora nel giorno fissato e comunicato l'affidatario non si presenti a ricevere la consegna, verrà fissato un ulteriore termine perentorio, decorso inutilmente il quale l'impresa potrà essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con conseguente risoluzione del contratto e incameramento della cauzione, salva e impregiudicata ogni altra azione da parte del Comune; in tale eventualità l'Amministrazione potrà aggiudicare l'affidamento all'impresa seconda classificata ai sensi di legge. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. L'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'affidatario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

## **ART. 31**

### **RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. Lgs. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 488/1999 e ss.mm.ii. Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'aggiudicatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi alla ditta seconda classificata in graduatoria, fatto salvo ogni altro diritto per danni ulteriori.

## **ART. 32**

### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara. In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

## **ART. 33**

### **SEDE LEGALE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà eleggere nel contratto il proprio domicilio. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

## **ART. 34**

### **RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI TRATTATI**

I dati inerenti i fruitori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia oggetto del presente capitolato sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) il Concessionario procederà al trattamento dei dati nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del

presente contratto. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti dei servizi il Concessionario adotta misure organizzative e procedurali sia a rilevanza interna, che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto divieto all'aggiudicatario gestore ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il Concessionario non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Il Concessionario è l'unico responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dal Comune. Gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003.

## **ART. 35**

### **OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

Per partecipare alla gara è obbligatoria la preventiva presa visione dei luoghi, pena l'esclusione, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dei luoghi e dei plessi oggetto del servizio. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, da concordarsi con il R.U.P. (tel 075/9728649), i concorrenti devono inoltrare al Comune di Deruta specifica richiesta a mezzo P.E.C. [comune.deruta@postacert.umbria.it](mailto:comune.deruta@postacert.umbria.it) indicando altresì: nome, cognome e dati anagrafici della/e persone incaricata/e ad effettuarlo. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da parte dei seguenti soggetti: - titolare e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico dell'Impresa offerente (o da loro delegati); - in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi, da parte del legale rappresentante del soggetto capogruppo o futuro capogruppo (o suo delegato); - personale dipendente munito di apposita delega. Tali soggetti, adeguatamente muniti di valido documento di identità, dovranno produrre in sede di sopralluogo i documenti atti a dimostrare la propria qualificazione. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone le quali devono essere munite di delega da parte del legale rappresentante del concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune di Deruta; data e ora del sopralluogo saranno comunicati a mezzo P.E.C. con almeno un giorno di anticipo. Le operazioni di sopralluogo dovranno necessariamente concludersi tre giorni prima del fissato termine perentorio per la utile presentazione delle offerte. Non saranno concesse deroghe. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, che sarà sottoscritto anche dal R.U.P. a conferma dell'effettuato sopralluogo. Tale attestazione di presa visione dei luoghi deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta della documentazione amministrativa.

## **ART. 36**

### **INFORMATIVA PRIVACY- ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA**

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) Il titolare del trattamento è:

- la Provincia di Perugia, per quanto concerne i dati conferiti dai concorrenti ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia;



- il Comune di Deruta, per quanto concerne i dati conferiti dall'impresa aggiudicataria ai fini del bando di gara e dell'esecuzione del contratto;
- b) il **Responsabile del Trattamento dei dati** è il Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Daniela Arcangeli: [areaamministrativa@comunederuta.gov.it](mailto:areaamministrativa@comunederuta.gov.it); tel. 075/9728649.
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune Deruta implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f), del citato GDPR.
- Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime che costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

## **ART. 37**

### **LEGGE 190/2012 E SS.MM.II.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto, devono espressamente dichiarare: che presso la medesima impresa aggiudicataria non svolgono attività lavorativa o professionale, comunque denominata, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della medesima legge 190/2012. I predetti dipendenti, in particolare, non possono svolgere le summenzionate attività nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione dalla gara e/o di decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto

eventualmente stipulato tra Comune e l'Impresa aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e ss.mm.i. e dell'art.1456 del Codice Civile, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente Capitolato a formarne parte integrante e sostanziale costituisce causa di esclusione dalla gara e/o di decadenza dall'aggiudicazione.

## **ART. 38**

### **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

La partecipazione alla procedura di cui al presente capitolato comporta, da parte dei concorrenti, la totale e incondizionata accettazione delle disposizioni e delle condizioni tecniche, economiche, finanziarie ed operative della concessione contenute nel presente Capitolato nonché di quelle del bando / disciplinare di gara e dei relativi allegati. L'istanza di partecipazione alla gara deve essere legalizzata con n. 1 marca da bollo da euro 16,00. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. Non sono ammesse offerte in variante ovvero al rialzo.

L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Deruta. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di ammissione, da esperirsi nelle forme e modi di legge; Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, si procederà: all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; allo scorrimento della graduatoria; La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

## **ART. 39**

### **CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella propria organizzazione, è tenuto in via prioritaria ad assumere il personale dipendente – che ne faccia richiesta – che si trovava già in servizio presso l'appaltatore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, siano armonizzabili con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per lo svolgimento del servizio.

## **ART. 40**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 111 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento di cui alla procedura oggetto del presente capitolato è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Deruta. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il contratto, nessuna esclusa. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, tra le quali il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni legislative e regolamentari in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando/disciplinare; l'impresa aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative. L'impresa affidataria è tenuta a garantire durante tutto il periodo della concessione il permanere di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente le clausole contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del presente Capitolato.